REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito nella Camera di Consiglio del 16.6.2016, nelle persone dei magistrati:

- dr. Francesco Pedoja - Presidente
- dr. Lucia Dall'Armellina - Giudice
- dr. Francesco Petrucco Toffolo - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di data 27.4.2016 col quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinta l'esecuzione mobiliare n. 14/15 (cui è stata riunita la n. 39/15) R.G.E.

***

L'esecutante ha proposto reclamo avverso la suindicata ordinanza limitatamente alla parte nella quale, dichiarata estinta l'esecuzione a seguito di rinuncia espressa dalla stessa esecutante, il g.e. ha posto a carico della medesima procedente i compensi dovuti all'istituto vendite giudiziarie, ritenendo con riguardo a questi non applicabile l'esenzione di cui all'art. 10 della legge n. 533/1973.

Il reclamo è infondato.

La legge 11 agosto 1973, n. 533, recante *Disciplina delle controversie di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie*, prevede, all'art. 10: "Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie *sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura*. *Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alle esecuzioni sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze*

emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di valore nelle procedure di fallimenti, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa".

Non appare condivisibile l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17.7.2009 n. 16732, richiamata dalla reclamante, secondo cui si ha che "per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie è prevista da una parte l'esenzione fiscale dall'imposta di bollo, registro e da ogni tassa; dall'altra, un esonero da ogni spesa o diritto di qualsiasi specie e natura ricollegabili in termini ampi alla fruizione del servizio giustizia, quindi anche delle spese relative della vendita dri beni pignorati",

Si deve invece prestare adesione a quanto statuito dalla stessa Corte di Cassazione, più recentemente ed in termini incompatibili con l'arresto sopra riportato, nella sentenza 17 marzo 2016, n. 5325, nell'esaminare il motivo col quale il ricorrente aveva denunciato violazione dell'articolo 10 l. n. 533/1973 lamentando che erroneamente il tribunale avesse interpretato la predetta norma nel senso che essa escluda l'esenzione da ogni spesa per l'esecuzione forzata volta al recupero di crediti di lavoro, così imponendogli l'onere di anticipare la spesa per il compenso dell'esperto stimatore in un procedimento per espropriazione immobiliare.

Invero già in passato, nella vigenza dell'art. 14 l. n. 533/1973, la Corte aveva avuto modo di rilevare che le spese e gli onorari della consulenza tecnica di ufficio disposta nelle controversie individuali di lavoro non potessero ritenersi gravanti sullo Stato per effetto della sola previsione dell'art. 10 della legge 11 agosto 1979 n. 533, secondo il quale "le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario": ciò in quanto il successivo art. 14 ricollegava siffatta anticipazione e l'annotazione a debito degli onorari all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della quale, appunto, esse, costituivano un effetto (Cass. 4 settembre 1981, n. 5044). La proposizione mantiene oggi la sua validità, tenuto conto della disciplina introdotta dall'art. 8, 2° co. d.p.r. n. 115/2002, che configura una analoga esenzione delle dette spese, nelle forme dell'anticipazione da parte dell'erario e della prenotazione a debito, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio.

Proprio prendendo in esame l'art. 10 l. n. 533/1973 e valorizzando la disposizione di cui all'art. 8 d.p.r. n. 115/2012, si è rilevato, di recente, che l'esenzione da singole imposte (come quelle di bollo e di registro) e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie prevista per

processi di particolare natura, che coinvolgono certe categorie di soggetti o che afferiscono a particolari rapporti, è disciplina di carattere eccezionale con cui lo Stato rinuncia alla riscossione di alcune imposte al fine di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale; come tale, quindi, ha osservato la Corte di Cassazione nella richiamata sentenza 17 marzo 2016, n. 5325, non è suscettibile d'interpretazione analogica od estensiva, cosicché *i benefici previsti non possono essere applicati ad ogni spesa processuale inerente all'istruttoria, in relazione allo svolgimento di attività da parte di ausiliari del giudice od a quella difensiva svolta dalla parte*; pertanto, l'esenzione dall'imposta di bollo, o di registro, prevista da alcune norme specifiche per alcuni processi riguarda esclusivamente gli aspetti tributari ivi regolamentati, mentre per quanto concerne il pagamento delle spese degli atti processuali compiuti dalla parte o disposti dal magistrato, questo è disciplinato dall'art. 8 d.p.r. n. 115 del 2002, che prevede l'esenzione da dette spese solo in caso di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. già Cass. 22 marzo 2013, n. 7294).

Non conferente appare, infine, il richiamo alla pronuncia di C. cost. 6 luglio 2001 n. 227, che si è occupata dell'estensione dell'esenzione prevista dall'art. 10 L. n. 533 cit. all'azione revocatoria proposta dal creditore di lavoro, per assicurare la garanzia patrimoniale del proprio credito: quel che rileva, nella presente sede, è, infatti, la delimitazione dell'oggetto di tale esenzione, che, come si è scritto, non ricomprende le spese processuali che devono essere rimborsate agli ausiliari del giudice.

In conclusione, l'esenzione invocata dalla reclamante consegue alla rinuncia da parte dello Stato ad un'entrata, di qualsivoglia genere, per il servizio giudiziario reso in determinati casi, ma non giunge nè ad escludere (ciò che sarebbe evidentemente incostituzionale) il diritto degli ausiliari del giudice al compenso né a prevedere che il compenso di questi sia corrisposto dallo Stato, ricorrendo invece un tanto – con esborso di denaro pubblico e non solo con una mancata entrata – allorché ricorrano i (diversi) presupposti per il patrocinio a spese dello Stato.

La reclamante lamenta altresì l'omessa liquidazione del compenso dovuto all'ivg (che nell'ordinanza reclamata sarebbe stato posto a carico dell'esecutante senza, in realtà, un'effettiva previa liquidazione) e comunque l'erronea applicazione di alcune voci (facendo riferimento alle note di liquidazione depositate dall'ivg stesso).

Si deve in proposito rilevare che, se è vero che il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. è strumento utile a contestare anche le statuizioni sulle spese contenute nell'ordinanza estintiva della procedura, la reclamante non si duole (se non per quanto *supra* osservato) di dette statuizioni, ma introduce contestazioni del tutto estranee, in realtà, all'ordinanza reclamata.

Solo incidentalmente si osserva che i compensi dell'ivg si trovano dettagliatamente (pre)liquidati – secondo la prassi dell'Ufficio - nell'ordinanza con la quale è stata ordinata la vendita dei beni pignorati e che l'ivg ha dimesso i verbali dell'attività compiuta e analitiche note di liquidazione: è del tutto evidente che ogni doglianza relativa a tali atti è inammissibile nella presente sede, non avendo l'ordinanza reclamata (né in astratto né in concreto) la funzione di liquidare il compenso agli ausiliari, bensì solo quello di individuare la parte tenuta a sostenere la relativa spesa.

Ne consegue il rigetto del reclamo proposto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del reclamo, in assenza di costituzione delle controparti.

P.Q.M.

Il Tribunale

rigetta il reclamo proposto.

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 16.6.2016.

Il Presidente

Il Giudice estensore Dr. Francesco Pedoja

dr. Francesco Petrucco Toffolo